

# COMUNE DI MORCOTE

## Messaggio municipale no. 932

**concernente il nuovo Regolamento comunale del cimitero**

---

6922 Morcote, 12 novembre 2013

Egregio signor Presidente,  
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio lo scrivente Municipio vi sottopone, per esame e approvazione, il nuovo Regolamento sul cimitero.

Il Municipio sta procedendo alla revisione di tutti i regolamenti e le ordinanze comunali, che datano ormai di parecchi anni e devono quindi essere adattati alle nuove disposizioni di leggi in vigore e alle nuove esigenze della cittadinanza.

Il Regolamento del cimitero attualmente in vigore risale al 1992.

Per la stesura di questo nuovo documento si è preso spunto da regolamenti di altri Comuni recentemente approvati.

Le novità principali proposte possono essere così riassunte:

- 1) Non vengono più autorizzate le tumulazioni di salme nei colombari. Si tratta in effetti di una pratica ormai in disuso visto che oggi giorno la quasi totalità dei defunti viene cremata o sepolta.
- 2) Si è proceduto a rivedere il capitolo delle tasse, tenendo anche in considerazione i costi derivanti dalla costruzione dei nuovi loculi, e agli aumentati costi di manutenzione dell'intero sedime.
- 3) Il Municipio **può** anche concedere l'autorizzazione alla sepoltura e alla tumulazione di persone non domiciliate e non attinenti (articolo 11). Con questa nuova disposizione il Municipio, nel caso in cui dovesse mancare lo spazio, può decidere di rilasciare autorizzazioni unicamente a domiciliati e attinenti.
- 4) Per l'edificazione delle tombe è stato introdotto il divieto di utilizzare materiali artificiali quali polistiroli e simili (articolo 24 lett. e)). Questo disposto è stato introdotto per evitare, come già successo, che vengano edificate tombe in sagex o altri materiali differenti dalla pietra.

Visto quanto sopra e restando a disposizione per ogni ulteriore informazione che vi necessitasse in sede d'esame, vi invitiamo a voler

**risolvere:**

1. E' approvato il nuovo Regolamento del Cimitero di Morcote.
2. Il Regolamento del Cimitero Comunale di Morcote del 14 dicembre 1992 è abrogato.

**PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco

Il Segretario

Nicola Brivio

Luca Cavadini

Allegati nuovo e vecchio regolamento

**Per esame e rapporto**

<b>Gestione</b>	<b>Legislazione e petizioni</b>
	●

Approvato con risoluzione municipale no. 501 dell' 11 novembre 2013

# COMUNE DI MORCOTE



## REGOLAMENTO COMUNALE

### del cimitero

del xxxxx

# REGOLAMENTO COMUNALE DEL CIMITERO

Richiamate le disposizioni dell'Art. 40 della Legge sulla promozione della salute del 18 aprile 1989 e il coordinamento sanitario e ogni altra norma applicabile.

## TITOLO I – AMMINISTRAZIONE

### Art. 1 Amministrazione

Il cimitero di Morcote di proprietà comunale è amministrato dal Municipio, riservate le competenze del Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio di sanità.

Il Municipio ha la facoltà di attribuire determinati compiti, che gli competono per questo Regolamento, con l'ordinanza sulle deleghe, a norma di Regolamento comunale.

## TITOLO II – SUDDIVISIONE DEL CIMITERO

### Art. 2 Area del cimitero

L'area del cimitero è così suddivisa:

- a) campi per sepolture a tempo determinato  
(concessione ventennale non rinnovabile)
- b) campi per sepolture a tempo determinato  
(concessione ventennale rinnovabile)
- c) posti nel colombario (loculi)  
(concessione cinquantennale)
- d) loculi cinerari  
(concessione ventennale rinnovabile)
- e) cappelle private e tombe di famiglia  
(concessione a tempo indeterminato)
- g) ossario e cinerario comune

La suddivisione delle aree è stabilita nei piani allestiti dal Municipio.

Con l'approvazione del nuovo regolamento del Cimitero, non potranno più essere rilasciate nuove autorizzazioni per la tumulazione di salme nei colombari.

### **Art. 3 Campi per sepolture**

Le fosse dei campi per sepolture devono avere le dimensioni seguenti:

- a) per adulti
  - m 2.00 di lunghezza (misura in superficie)
  - m 0.90 di larghezza
  - m 1.80 di profondità
  
- b) per bambini
  - m 1.60 di lunghezza
  - m 0.60 di larghezza
  - m 1.50 di profondità

E' ammessa la doppia sepoltura nei campi ventennali rinnovabili a condizione che:

- a) La prima sia stata effettuata ad una profondità superiore di 40 cm (m 2.20).
- b) La concessione venga rinnovata per ulteriori 20 anni.

### **Art. 4 Assegnazione dei campi**

I posti per fosse sono assegnati di regola secondo la progressione risultante dalle planimetrie al momento della richiesta a seguito del decesso.

La concessione di posti in cappelle private e tombe di famiglia viene revocata se entro 5 anni dal rilascio della concessione le stesse non vengono realizzate. Il sedime torna a disposizione del Comune senza indennizzo.

### **Art. 5 Loculi cinerari**

La concessione dei loculi cinerari è data al momento del decesso.

I loculi sono assegnati di regola da sinistra verso destra, partendo dall'alto di ogni fila verso il basso.

### **Art. 6 Ossario / cinerario comuni**

L'ossario / cinerario è destinato a ricevere in uno spazio comune i resti mortali ridotti a scheletro o a cenere (urna).

### **Art. 7 Concessioni e rinnovi**

La concessione per tombe e loculi cinerari è a pagamento per un periodo di 20 anni dalla prima sepoltura, rinnovabile per altri 20 e così di seguito.

Il rinnovo della concessione è richiesto al Municipio dai familiari.

Altre persone possono chiedere il rinnovo al Municipio per iscritto al più tardi 6 mesi prima della scadenza a condizione che se ne assumano i costi.

Non sono soggette a questo articolo le tombe di famiglia.

### **Art. 8 Effetto della concessione**

La concessione di posti di sepoltura a tempo determinato, di colombari, di loculi, tombe di famiglia e cappelle private non costituisce un diritto di proprietà ma solo un diritto di occupazione. Essa è trasferibile solo con il consenso del Municipio.

I diritti dei concessionari cessano qualora l'area del cimitero dovesse essere ripristinata ad area pubblica, trascorsi vent'anni dall'ultima sepoltura.

### **Art. 9 Revoca**

È facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi posto concesso, quando ciò si renda necessario per l'ampliamento e per la trasformazione del cimitero, o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico.

In questo caso il Municipio assegna al concessionario un altro posto equivalente ed esegue, a sue spese, la traslazione della salma o dei resti, la ricostruzione della tomba e del monumento.

## **TITOLO III – SEPOLTURA E TUMULAZIONE**

### **Art. 10 Domanda di sepoltura e tumulazione**

Per ogni permesso di sepoltura e tumulazione deve essere presentata domanda al Municipio.

Nessuna sepoltura e tumulazione può essere effettuata senza la preventiva autorizzazione.

### **Art. 11 Sepoltura e tumulazione**

Nel cimitero comunale sono accolte le salme e le ceneri:

- a) delle persone morte nel territorio del Comune di Morcote, qualunque fosse in vita il loro domicilio; fanno eccezione a questa norma le persone ospiti di un istituto di cura o di case per anziani nel comprensorio comunale;
- b) delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso l'ultimo loro domicilio legale nonché degli attinenti;
- c) le persone attinenti di Morcote

Il Municipio può concedere, su richiesta dei familiari, l'autorizzazione alla sepoltura di non domiciliati e non attinenti.

Le spese di scavo delle fosse e della sepoltura sono a carico dei familiari.

### **Art. 12 Disposizioni per la sepoltura e tumulazione**

Per le sepolture valgono le seguenti disposizioni:

- a) i feretri devono essere di materiale degradabile e muniti di coperchio;
- b) nei campi previsti all'art. 2 è proibito l'impiego di feretri di zinco; possono essere utilizzati unicamente nelle cappelle private e tombe di famiglia;
- c) nei loculi cinerari le ceneri devono essere contenute in urne apposite;
- d) sottostrutture in cemento per feretri non sono ammesse.

### **Art. 13 Urne**

Per le urne valgono le seguenti disposizioni:

- a) in un loculo cinerario possono essere collocate a dipendenza della grandezza della celletta da 1 a 6 urne.
- b) in un loculo cinerario interrato possono essere collocate al massimo 4 urne;
- c) le urne cinerarie possono pure essere collocate in cappelle private, tombe di famiglia o campi per la sepoltura a tempo determinato (concessione rinnovabile) già in concessione.

#### **Art. 14 Occupazione loculi e chiusura**

Al momento dell'occupazione dei loculi, il concessionario provvede a sue spese alla relativa chiusura. Quest'ultima deve essere eseguita (scritta, fotografia, vaso, ecc.) secondo il modello di quelle esistenti e come descritto all'art. 21.

#### **Art. 15 Feretri**

Un feretro può contenere solo una salma, a eccezione del caso di madre e neonato morti al momento del parto.

### **TITOLO IV – ESUMAZIONI E TRASLAZIONI DI SALME**

#### **Art. 16 Esumazioni ordinarie (spurgo del terreno)**

Le esumazioni ordinarie (spurgo del terreno) sono ordinate dal Municipio, dopo la scadenza delle concessioni.

Le spese sono a carico del Comune.

#### **Art. 17 Esumazioni straordinarie**

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione del cimitero, per ordine dell'autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata della famiglia.

Nessuna salma potrà essere esumata senza il consenso dell'autorità competente prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

Tutte le spese derivanti dalle esumazioni straordinarie comprese quelle relative alla necessità di sistemazione del cimitero sono a carico dei richiedenti.

#### **Art. 18 Ossario-cinerario**

Le ossa e le ceneri rinvenute in occasione delle esumazioni e alla scadenza delle concessioni sono raccolte nell'ossario-cinerario comune.

A richiesta possono essere collocate in una fossa per la quale è data una concessione valida, a spese dei richiedenti.

### **TITOLO V – TOMBE E MONUMENTI**

#### **Art. 19 Autorizzazioni**

L'allestimento di tombe, la posa di monumenti, lapidi e ricordi funebri di qualsiasi natura è subordinata all'autorizzazione del Municipio, previa la presentazione della domanda scritta corredata dal progetto in due esemplari.

I lavori dovranno essere eseguiti da ditte o persone qualificate.

#### **Art. 20 Monumenti**

Nei campi per sepolture possono essere posati monumenti, croci o altri segni funebri, che non superino le seguenti misure: m 0.80 di larghezza, m 1.80 di lunghezza, m 1.20 di altezza massima. Sono riservate le disposizioni generali dell'art. 24.

### **Art. 21 Loculi cinerari**

A chiusura dei loculi cinerari è posata una lastra fornita dal Comune.

Su di essa sarà applicato nel carattere e nella disposizione prescritti dal Municipio il nome e il cognome del defunto, eventualmente i titoli, l'anno di nascita e di morte ed eventualmente una croce o altro segno.

Altre iscrizioni non sono permesse. Sarà permesso applicare sulla lastra una foto ceramica e un vaso portafiori di tipo e misura autorizzati dal Municipio.

Le spese relative a quanto sopra sono a carico del richiedente.

### **Art. 22 Proprietà**

I monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro segno posti nel cimitero sono di proprietà della famiglia del defunto, cui spetta l'obbligo della manutenzione. Pari obbligo incombe per la manutenzione dell'area occupata.

Se gli interessati non ottemperano a tali obblighi, il Municipio si riserva il diritto di decretare il decadimento della concessione, previa pubblicazione sul Foglio Ufficiale, se necessario.

Se un monumento, parte di esso o altro segno funerario venga a sconnettersi, a spostarsi, a cadere o sia in qualsiasi modo contrario alla sicurezza delle persone, ai diritti di altri concessionari o all'esigenza del decoro del cimitero, sarà fatto obbligo agli interessati di eseguire entro un termine fissato dal Municipio, le necessarie riparazioni, pena la decadenza della concessione.

In tal caso il Municipio farà rimuovere o asportare detti monumenti e segni funerari i quali passeranno in proprietà del Comune senza diritto di riasarcimento.

Le spese sono a carico degli interessati, esclusa comunque ogni responsabilità del Comune.

### **Art. 23 Rimozione**

Alla scadenza della concessione i monumenti dovranno essere rimossi. Quando il ritiro non avvenga a cura degli aventi diritto entro 60 giorni dall'avviso, il Comune ne entrerà in possesso e ne disporrà nel modo che crederà opportuno.

È riservata la richiesta di indennizzo a carico degli interessati, esclusa comunque ogni responsabilità del Comune.

### **Art. 24 Disposizioni generali**

Allo scopo di conseguire la disciplina e il decoro, si dovranno inoltre osservare le seguenti disposizioni:

- a) i cordoli di pietra lungo i viali, anche se compresi nell'area concessa non possono essere manomessi, ma devono restare liberi e visibili;
- b) i monumenti non possono essere protetti da coperture metalliche o altro;
- c) i monumenti addossati ai muri non devono oltrepassare il piano di posa della copertina di granito;
- d) è vietata la posa di vasi, fiori e corone davanti ai cinerari, salvo per i funerali e per l'annuale commemorazione dei defunti.
- e) Per le tombe è escluso l'utilizzo di materiali artificiali quali polistiroli e simili.

### **Art. 25 Responsabilità**

Durante i lavori di allestimento di tombe, di posa di monumenti, di riparazioni, ecc., l'esecutore dovrà osservare le prescrizioni del presente regolamento e sarà responsabile in solido con il concessionario di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà comunale o privata.

### **Art. 26 Piantagioni**

Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto e sempreverdi, regolate in modo che non sporgano dal perimetro dell'area concessa e non superino l'altezza di m 1.20.

In caso contrario il Municipio, previa comunicazione agli interessati, adotta gli opportuni provvedimenti. Le spese sono a carico degli interessati , esclusa comunque ogni responsabilità del Comune.

## **TITOLO VI – ORDINE E CONTROLLO**

### **Art. 27 Competenze**

La sorveglianza e la manutenzione del cimitero sono di competenza del Municipio.

### **Art. 28 Custodia**

Il Municipio affida la custodia, la sorveglianza e la manutenzione del cimitero alla Cancelleria Comunale o a terzi mediante mandato di prestazione.

Esso ha il compito di:

- a) custodire le chiavi degli accessi ai cimiteri e dei locali in essi compresi, col divieto assoluto di affidarle a terzi;
- b) controllare il trasporto delle salme;
- c) sorvegliare tutti i lavori di costruzione e di riparazione che avvengano nel cimitero, sia per conto del Comune che dei privati;
- d) curare la conservazione degli stabili, degli attrezzi, delle piante, delle siepi, la pulizia per quanto è di competenza del Comune, il mantenimento dell'ordine e l'osservanza del rispetto da parte del pubblico;
- e) proibire l'introduzione, la sepoltura e l'asportazione dal cimitero di qualsiasi salma o di resti di salme, senza l'autorizzazione del Municipio;
- f) vietare il deposito di materiali e l'inizio di lavori non autorizzati dal Municipio;
- g) segnalare al Municipio ogni danno di qualsiasi natura ed eventuali responsabilità di persone o cose.

### **Art. 29 Registro delle sepolture e tumulazioni**

Il Municipio è responsabile dell'aggiornamento del registro delle sepolture e tumulazioni con nome, cognome, paternità, data di nascita e di morte, nazionalità del defunto e persona di riferimento, in conformità con l'autorizzazione municipale, nonché di tutte le indicazioni relative alla sepoltura e tumulazioni.

Il registro è tenuto dalla Cancelleria comunale.

### **Art. 30 Orario apertura**

I cimiteri sono aperti al pubblico nei giorni e negli orari stabiliti dal Municipio.

### **Art. 31 Posa monumenti**

I monumenti, le lapidi o altri ricordi funebri non possono essere lavorati nell'interno dei cimiteri. Fanno eccezione le piccole opere di restauro o di rifinitura, che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.

Queste opere potranno essere eseguite esclusivamente nei giorni feriali, durante i normali orari di lavoro

### **Art. 32 Animali**

L'introduzione di animali nel cimitero è autorizzata. I cani devono essere tenuti al guinzaglio.

### **Art. 33 Danneggiamenti e manomissioni**

L'autore di danneggiamenti e manomissioni ai cimiteri sarà punito con la multa secondo i disposti del Regolamento comunale, riservata l'azione penale.

## **TITOLO VII – TASSE DI CONCESSIONE E TARIFFE**

### **Art. 34 Campi per sepolture a tempo determinato**

(concessione ventennale non rinnovabile)

Campi per sepolture a tempo determinato.

- a) Persone domiciliate fr. 400.--
- b) Persone attinenti fr. 600.--
- c) Persone non domiciliate e non attinenti fr. 2'000.--

### **Art. 35 Campi per sepolture a tempo determinato**

(concessione ventennale rinnovabile)

Campi per sepolture a tempo determinato

- a) Persone domiciliate fr. 800.--
- b) Persone attinenti fr. 1'200.--
- c) Persone non domiciliate e non attinenti fr. 4'000.--
- d) La tassa per il rinnovo corrisponde a quella per la concessione

In caso di doppia sepoltura, si ha diritto a una nuova concessione di 20 anni, secondo l'art. 8.

### **Art. 36 Loculi cinerari**

(concessione ventennale rinnovabile)

Loculi cinerari

- a) Persone domiciliate fr. 2'000.--
- b) Persone attinenti fr. 4'000.--
- c) Persone non domiciliate e non attinenti fr. 10'000.--
- d) La tassa per il rinnovo corrisponde a quella per la concessione

### **Art. 37 Cappelle e tombe di famiglia**

Cappelle e tombe di famiglia

- a) Persone domiciliate, fr. 2'000.-- al metro quadrato
- b) Persone attinenti fr. 4'000.-- al metro quadrato
- c) Persone non domiciliate e non attinenti fr. 20'000.-- al metro quadrato

**Art. 38 Posa di monumenti e lapidi nei campi per sepolture a tempo determinato**

Nei campi per le sepolture a tempo determinato, la tassa per la posa di monumenti e simili è di fr. 100.--

**TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 39 Violazioni del regolamento**

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente Regolamento è punito con una multa da fr. 100.-- a fr. 10'000.--

**Art. 40 Contestazioni**

Le contestazioni relative all'applicazione del regolamento e delle tariffe sono decise in via di reclamo dal Municipio. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni.

**Art. 41 Altre disposizioni ed entrata in vigore**

Il presente regolamento annulla e sostituisce il regolamento riguardante il cimitero del 14 dicembre 1992, riservate le concessioni ancora in corso, ed entra in vigore con l'approvazione del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti Locali.

Approvato dal Municipio di Morcote, con risoluzione no. 501 dell' 11 novembre 2013.

**PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco:

Il Segretario:

Nicola Brivio

Luca Cavadini

Approvato dal Consiglio comunale di Morcote, con risoluzione no. ...

**PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Presidente:

Il Segretario:

Gli Scrutatori:

Il Municipio di Morcote certifica che il presente Regolamento è stato esposto agli albi comunali, a norma di Legge, per 45 giorni, dal xxxx

**PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco:

Il Segretario:

Nicola Brivio

Luca Cavadini

Questo Regolamento è stato approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli Enti Locali con risoluzione no.

# COMUNE DI MORCOTE



## REGOLAMENTO COMUNALE

### del cimitero

del 14 dicembre 1992

## I. AMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA

- Art. 1** Il cimitero, proprietà comunale, è amministrato dal Municipio che è coadiuvato dall'apposita commissione, riservate le competenze del medico delegato. Il Municipio allestisce e tiene aggiornato il catasto dei diritti di uso del cimitero.
- Art. 2** La Commissione del cimitero:  
veglia la sistemazione e la conservazione del cimitero, la posa dei monumenti e delle pietre, esamina i progetti di nuove opere e le epigrafi dandone il preavviso al Municipio.  
Riferisce al Municipio sullo stato delle tombe e dei mausolei privati quando questi presentassero indizi di poca solidità o di pericolo, indicandone i provvedimenti.  
Darà adeguati suggerimenti al Municipio sui lavori di conservazione e di manutenzione che essa ritiene necessari.
- Art.3** Il Municipio nomina un custode quale responsabile della sorveglianza e della manutenzione del cimitero.
- In particolare egli:
- custodisce le chiavi dei cancelli d'ingresso del cimitero e di eventuali locali;
  - controlla il trasporto delle salme;
  - dirige gli affossatori e sorveglia tutti gli operai nei lavori di costruzione e di riparazione occorrenti entro il cimitero;
  - dirige gli affossatori e sorveglia tutti gli operai nei lavori di costruzione e di riparazione occorrenti entro il cimitero;
  - è responsabile del lavoro di pulizia.
- Le funzioni di custode devono essere affidate ad un dipendente comunale.
- Art.4** La cancelleria comunale registra tutte le sepolture indicando: cognome, nome età, paternità e nazionalità del defunto, in conformità delle autorizzazioni rilasciate dal Municipio, nonché tutte le indicazioni relative alle sepolture.

## II. INUMAZIONI

- Art.5** Salme, ossa, ceneri possono essere introdotte o tumulate nel cimitero solo con la relativa autorizzazione del Municipio.
- Art. 6** Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le ossa:
- a) di persone decedute nella giurisdizione comunale, qualunque fosse in vita il loro domicilio;
  - b) di persone domiciliate e non attinenti del Comune;
  - c) di persone non domiciliate e non attinenti ma cui stretti familiari (genitori, fratelli, figli) sono domiciliati nel Comune;
  - d) di persone non domiciliate e non attinenti decedute fuori della giurisdizione comunale, alla condizione che vengano sepolte in posti concessi a tempo indeterminato (terreni), nei loculi, negli ossari o nei cinerari.
- Art. 7** Le inumazioni devono essere praticate di giorno secondo le prescrizioni cantonali. Nei posti in piena terra e non a tempo determinato, ogni salma deve essere rinchiusa in una cassa di legno dolce; soltanto la madre ed il neonato morti rinchiusa in piena terra e non a tempo determinato, ogni salma deve essere rinchiusa in una cassa di legno dolce; soltanto la madre ed il neonato morti all'atto del parto, possono essere rinchiusi in un solo cofano. La cassa metallica con saldatura a fuoco e valvola di ritegno è obbligatoria per le inumazioni nei colombari e nelle tombe di famiglia; il Municipio si riserva di controllare le casse e la relativa suggellatura. E inoltre obbligatoria la posa di una bacinella a tenuta stagna.
- Art. 8** Le tombe nei posti a tempo determinato e quelle con concessione ventennale devono essere delle seguenti dimensioni:
- Per adulti:  
m. 2,00 di lunghezza, (misurata in superficie) m. 0,80 di larghezza m. 1,80 di profondità.
- Art. 9** L'occupazione dei posti, esclusi quelli per le tombe di famiglia, deve di regola farsi cominciando da un' estremità di ciascun campo, procedendo in ordine progressivo. Presso la cancelleria comunale è ostensibile al pubblico l'elenco generale degli inumati.
- Art. 10** Lo scavo delle fosse ed il seppellimento nei posti a tempo determinato sono gratuiti, con la sola eccezione per le salme di persone non domiciliate decedute nella giurisdizione.

### III. ESUMAZIONE E TRASLAZIONE DELLE SALME

- Art. 11** Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni e secondo le necessità per fare posto ed altre inumazioni.
- Art. 12** Le esumazioni straordinarie ed operate prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura eseguite per necessità di sistemazione o modificazione del cimitero, o per ordine dell'Autorità giudiziaria, o dietro richiesta motivata dei famigliari, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione del Dipartimento delle Opere Sociali, Sezione Sanitaria al quale dovrà essere inoltrata richiesta prima di procedere all'esumazione.  
Le esumazioni eseguite prima della scadenza dovranno essere fatte alla presenza del medico delegato e di un incaricato municipale. Restano inoltre a carico degli interessati tutte le spese che l'esumazione richiesta ha causato.
- Art. 13** Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Comune, senza alcun indennizzo ai famigliari; ciò vale sia per i posti a concessione rinnovabile, sia per i posti a tempo indeterminato.  
Il loculo a concessione indeterminata, spurgato, può essere attribuito anticipatamente a un familiare alle nuove condizioni del presente regolamento.
- Art. 14** Le ossa rivenute in occasione di esumazioni di salme sono raccolte e depositate nell'ossario, salvo disposizioni contrarie dei familiari.

### IV. SUDDIVISIONE E ORDINAMENTO

- Art. 15** L'area del cimitero, in base al piano approvato dal Consiglio Comunale è visibile presso la Cancelleria municipale; essa è suddivisa in:
1. **Posti temporanei** – per adulti e bambini concessione ventennale
  2. **Posti temporanei non rinnovabili**  
Posti nel colombario (loculi)
    - a) La durata concessione è di 50 anni a partire dalla data dell'inumazione della salma. I resti provenienti dai loculi possono essere collocati negli ossari cinerari, previo pagamento della relativa tassa.  
Alla scadenza dei 20 anni dall'inumazione in un loculo vi è la possibilità di collocare i resti di una seconda persona.  
Il loculo a concessione indeterminata, spurgato può essere attribuito anticipatamente a un familiare alle nuove condizioni del presente regolamento.
  3. **Posti temporanei rinnovabili**
    - a) campi a concessione ventennale, rinnovabili per un altro periodo di venti anni.  
È data facoltà al Municipio di concedere al coniuge superstite in età avanzata, non inferiore ai sessanta anni, di poter riservare al momento del decesso del consorte un posto vicino, alla condizione che la concessione per la stessa venga immediatamente pagata. In questi posti vi è inoltre la possibilità di collocare ceneri o le ossa di una seconda persona.  
La concessione dei due posti scadrà dopo 20 anni dal decesso del coniuge superstite.
    - b) Posti nel cinerario e ossario (cellette) .  
Concessioni trentennali rinnovabili per un' altro periodo di 10 anni e così di seguito.  
In questi posti è possibile ottenere gratuitamente la concessione per collocare le ceneri o le ossa di una seconda o terza salma.  
La durata della concessione è calcolata a partire dall'inumazione della prima salma.

**4. Posti a tempo indeterminato**

Campi con diritto di costruire tombe di famiglia, cripte sotterranee e di posare monumenti.

Nelle tombe di famiglia possono essere collocate unicamente le salme, le ceneri e le ossa dei parenti ascendenti del concessionario e della di lui moglie (genitore, figli e coniugi degli stessi, abbiatici).

Nel caso non dovessero più esservi discendenti diretti, la concessione scadrà 50 dopo il decesso dell'ultimo discendente, eccezione fatta per i casi in cui al Municipio siano note le persone o gli enti che si impegnano per una regolare manutenzione della tomba.

La stessa clausola vale anche per i loculi ceduti precedentemente a concessione indeterminata.

**Art. 16**

Per ottenere la concessione di una sepoltura si dovrà inoltrare al Municipio un'istanza scritta e firmata dal richiedente, nella quale con precisione devono essere indicati la qualità e il luogo di sepoltura domandata, nonché il nome e il cognome del defunto che vi deve essere sepolto o della famiglia a cui deve essere accordata la concessione.

La concessione è rilasciata dietro pagamento della relativa tassa.

La concessione di posti per tomba di famiglia, viene data a persone in vita, alla condizione che siano indicate le salme e le ceneri delle persone cui sono destinati e che vengano pagate in anticipo le relative tasse.

I posti nei loculi, nei cinerari e ossari non vengono dati a persone in vita ad eccezione del coniuge superstite e di quanto previsto dall'art. 13.

Il Municipio dovrà provvedere in modo che vi sia sempre un adeguato numero di loculi e di cellette, segnatamente per i domiciliati e gli attinenti.

**Art. 17**

Per ogni richiesta di concessione, dovrà essere indicato un rappresentante a cui il Municipio possa far capo per tutto quanto si riferisce ai diritti ed agli obblighi derivanti dalla concessione.

**Art. 18**

Le concessioni di posti a tempo indeterminato non danno diritto alla proprietà del terreno, ma solo un diritto restrittivo all'uso, perciò non sono né alienabili né sequestrabili.

**Art. 19**

Allorché un monumento od una tomba venga a guastarsi in qualsiasi modo, o costituisca un pericolo per la sicurezza di persone, o leda i diritti di altri concessionari o al decoro del cimitero, gli interessati saranno obbligati ad eseguire nel termine che verrà loro indicato, le necessarie riparazioni. Verranno revocate le concessioni se le stesse non saranno eseguite, i posti con i relativi monumenti passeranno in proprietà al Comune.

**Art. 20**

Il Comune non assume nessuna responsabilità per danni o guasti recati da terzi ai monumenti eretti nel cimitero.

**V. EDILIZIA E POLIZIA****Art. 21**

Il cimitero è aperto al pubblico dall'alba al tramonto.

**Art. 22**

L'introduzione di cani nel recinto del cimitero è assolutamente vietata.

- Art. 23** Per la costruzione di tombe, la posa di monumenti, lapidi, croci e ricordi funebri di qualsiasi genere deve essere presentata domanda scritta al Municipio, corredata del progetto in 3 esemplari in scala 1:10.  
E' facoltà del Municipio di richiedere anche un bozzetto in gesso del monumento che si vuole erigere.  
Ogni successiva modificazione della struttura del monumento deve essere preventivamente autorizzata dal Municipio.  
Tutte le iscrizioni devono essere fatte in lingua italiana; sono pure ammesse quelle in latino.  
Per le costruzioni di tombe e di monumenti di una certa importanza il Municipio dovrà chiedere il preavviso della commissione cimitero e delle competenti autorità cantonali.  
A chiusura delle celle verrà posata una lastra in marmo o granito.  
Su di essa verrà almeno iscritto il cognome e il nome del defunto (o dei defunti), la data di nascita o di morte.  
Sarà permesso applicare alla lastra un medaglione con fotografia ed un vaso portafiori.  
  
Le spese relative sono a carico del committente.
- Art. 24** I monumenti, le lapidi, le croci e ogni ricordo funebre che sono collocati nel cimitero sono, per tutta la durata della concessione, di proprietà della famiglia del defunto, alla quale spetta l'obbligo della manutenzione.  
Nel caso in cui la manutenzione non viene eseguita, vi provvederà il Municipio addebitando alla famiglia le relative spese.  
Se gli interessati non ottempereranno a tale obbligo il Municipio si riserva il diritto di decidere il decadimento della concessione.
- Art. 25** I monumenti e le lapidi non potranno essere lavorati nell'interno del cimitero, ma essere trasportati già pronti per essere posati, salvo piccoli lavori di adattamento e di rifinitura che non possono essere eseguiti altrove.
- Art. 26** La terra, le pietre ed altri residui delle opere eseguite o in corso di costruzione devono essere trasportati immediatamente fuori dal cimitero. In caso di ritardo nell'adempimento di detto obbligo, il Municipio provvederà a spese dei concessionari.
- Art. 27** Scaduta la concessione dei posti, i monumenti, le croci, le lapidi e ogni altro ricordo funebre dovranno essere tolti e ritirati dai familiari entro un mese dalla data della notifica; se ciò non avviene diverranno di proprietà del Comune che ne potrà disporre nel modo che crederà opportuno.
- Art. 28** Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto o sempreverdi che devono essere regolate in modo da non superare l'altezza di m. 1,20; inoltre esse non devono sporgere dal perimetro del posto occupato.  
In caso contrario o quando le stesse fossero di impedimento alla sorveglianza del cimitero, il Municipio, previo avviso agli interessati, adotta gli opportuni provvedimenti, a spese dei concessionari.
- Art. 29** Le tombe devono essere tenute in ordine, fiori avvizziti e corone in ferro arrugginite dovranno essere asportati.  
I fiori dovranno essere collocati in recipienti adatti.  
Sono proibiti le latte ed altri recipienti deteriorabili o inadatti.

## VI. TASSE

- Art. 30** **Posti in campi a sepoltura temporanea, concessione ventennale, non rinnovabile.**  
 Tassa di fr. 200.— per le salme di persone non domiciliate e non attinenti decedute nella giurisdizione comunale.  
 Nessuna tassa per le altre salme.  
 Area concessa: m. 2 x 0,80.  
 Segno funebre: altezza massima m. 1 verso il lago: m. 1,20 a monte; è obbligatorio ed esente da tassa.  
 Se entro sei mesi dall'inumazione non sarà posto alcun segno, il Municipio provvederà, addossando le spese ai rappresentanti del concessionario, tranne nei casi di provata indigenza.
- Art. 31** **Posti in campi a sepoltura ventennale, rinnovabili per altri venti anni.**  
 Area concessa: m. 2 x 0,80.  
 Segno funebre: altezza massima m. 1 verso il lago, m. 1,20 a monte.  
 Tassa fr. 400.— per le salme di persone decedute nella giurisdizione, attinenti, domiciliati da almeno 10 anni, o che hanno avuto domicilio o dimora nel Comune per almeno 10 anni, di non domiciliati e non attinenti ma i cui stretti familiari (genitori, fratelli, figli) sono domiciliati nel Comune.  
 Per il rinnovo della concessione per altri 20 anni è riscossa una tassa di eguale importo a quella iniziale.
- Art. 32** **Posti nel colombario, a concessione cinquantennale non rinnovabili (loculi):**
- a) fr. 3'000.—per le salme di persone attinenti o domiciliate da almeno 10 anni;
  - b) fr. 5'000.—per le salme di persone domiciliate nel Comune da meno di 10 anni o di persone che vi hanno avuto domicilio o dimora ininterrotti per almeno 10 anni o di persone domiciliate e non attinenti ma i cui stretti familiari (genitori, fratelli, figli) sono domiciliati da almeno 10 anni nel Comune;
  - c) fr. 10'000.—per le salme di persone non domiciliate e non attinenti.
- Art. 33** **Posti nell'ossario o cinerario a concessione trentennale rinnovabili ogni 10 anni (cellette):**
- a) fr. 1'500.—per le ceneri di persone attinenti o domiciliante da almeno 10 anni;
  - b) fr. 2'500.—per le ceneri di persone domiciliate nel Comune da meno di 10 anni o di persone che vi hanno avuto domicilio o dimora ininterrotti per almeno 10 anni o di persone non domiciliate e non attinenti ma i cui stretti familiari (genitori, fratelli, figli) sono domiciliati da almeno 10 anni nel Comune;
  - c) fr. 4'500.—per le ceneri di persone non domiciliate e non attinenti;
  - d) fr. 500.—per ogni rinnovo.
- Resta riservata l'applicazione dell'articolo no. 15 cpv. 3 lettera b).
- Art. 34** **Posti in campi a tempo indeterminato, con diritto di costruire tombe di famiglia, cripte sotterranee e di posare monumenti.**  
 Tassa fr. 400.—al metro quadrato per le salme di persone domiciliate nel Comune da almeno 10 anni e di quelle attinenti.  
 Fr. 1'000.—al metro quadrato per le salme di persone domiciliate nel Comune da meno di 10 anni o di persone che vi hanno avuto domicilio o dimora ininterrotti per almeno 10 anni o di persone non domiciliate e non attinenti ma i cui stretti parenti (genitori, fratelli, figli) sono domiciliati da almeno 10 anni nel Comune.  
 Fr. 5'000.—al metro quadrato per le salme di persone non domiciliate e non attinenti.

**Art. 35**           **Tasse per ricordi funebri e monumenti.**  
Per la posa di lapidi ai muri del cimitero fr. 500.—.

**Art. 36**           **Pagamento.**  
Nessun posto del cimitero potrà essere utilizzato se prima non è stata ottenuta la concessione e non è stato effettuato il pagamento della tassa dovuta.  
Nel caso di passaggio di un concessionario da una categoria all'altra l'eventuale tassa pagata in meno o in più dovrà essere immediatamente regolata.

#### **VII. DISPOSIZIONE PENALI**

**Art. 37**           Chiunque contravviene alle disposizioni del presente Regolamento è punito con una multa da fr. 50.—a fr. 500.--.

#### **VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORE E FINALI**

**Art. 38**           Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 1993, riservata l'approvazione da parte del Dipartimento delle Istituzioni.

**Art. 39**           Le tasse saranno applicate con effetto retroattivo dopo 1. gennaio 1991 per tutte le concessioni date in via provvisoria sia per i posti a tempo determinato rinnovabili e a tempo indeterminato sia per i loculi di recente costruzione.

**Art. 40**           Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, restano abrogati quello precedente del 16 dicembre 1968 o ogni altra disposizione relativa.

Approvato dal Consiglio Comunale di Morcote nella seduta del 14 dicembre 1992.

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente: **Giovanna Moroni Stampa**    Il Segretario: **Franco Fedele**

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni per delega del Consiglio di Stato il 2 agosto 1993.